



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/95/CU06/C2

**INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI E LOCALI E DI FEDERALISMO FISCALE REGIONALE»**

Lo schema di decreto legislativo ha un duplice scopo: da una parte dare attuazione al D.lgs.68/2011 in tema di “federalismo fiscale” dall'altra ordinare il quadro dei tributi regionali, semplificarli e attualizzarli rispetto anche all'evoluzione della disciplina europea.

**Attuazione del federalismo fiscale**

Il D.lgs. 68/2011 ha previsto un'ampia riforma del sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario (RSO), la cui parte fondamentale è costituita dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali, dalla definizione dei fabbisogni standard e dall'applicazione di meccanismi perequativi espliciti, differenti per le risorse destinate a funzioni essenziali (LEP) e per quelle destinate a funzioni non essenziali (NOLEP). L'applicazione di tali norme è stata prorogata più volte rispetto all'originaria decorrenza, fissata al 2013. Il contesto di crisi, ma anche forti resistenze al cambiamento, hanno portato a procrastinare da allora, di anno in anno, l'entrata in vigore della riforma. Per ultimo la decorrenza è stata spostata al 2027.

Nel corso degli anni la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, non ultima in occasione del parere sul Documento di Finanza Pubblica 2025, ha evidenziato i punti principali che ritiene indispensabili per dare attuazione al d.lgs. 68/2011, che brevemente possono essere riassunti:

- **Autonomia finanziaria:** L'attuazione del D.lgs 68/2011 non può risolversi nell'assegnare compartecipazioni erariali almeno per la parte riguardante le materie non LEP altrimenti si **manterrebbe invariato l'assetto dei rapporti fra Stato e Regioni senza l'applicazione del principio di autonomia finanziaria (e responsabilità di prelievo e di spesa) previsto dall'art.119 Cost.** Senza una vera autonomia finanziaria non potrà dirsi che il Federalismo fiscale è stato applicato. Per salvaguardare l'attuale livello di autonomia finanziaria previsto dal D.lgs. 68/2011, si chiede che **l'attuazione della delega mantenga almeno il vigente livello di autonomia tributaria, manovrabilità o flessibilità fiscale potenziale sui tributi regionali.**

- Le **compartecipazioni costituiscono sostanzialmente un arretramento, in termini di autonomia tributaria e responsabilità**, se sostitutive di tributi propri derivati (come l'addizionale reg. Irpef) e se non sono collegate automaticamente all'andamento dell'economia ed all'evoluzione reale dei costi di esercizio (cfr. quanto previsto dall'art. 9 c. 4 della Carta europea dell'Autonomia locale). **Senza tale collegamento esse sarebbero meri trasferimenti statali «mascherati», in difformità con quanto affermato dalla Sent. Corte cost. 192/2024.**
- L'**attuazione al D.lgs 68/2011 è Milestone del PNRR**, il cui risultato è legato all'erogazione della rata di risorse del I trimestre 2026, che non possiamo perdere soprattutto se in relazione alla mancata riforma correlata.
- La **Riforma fiscale** va applicata con **soluzioni legislative rispettose dell'art.119 Costituzione.**

Alla luce del testo formalizzato alla Conferenza Unificata dello schema di decreto legislativo *“recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”* queste osservazioni diventano dirimenti nel parere che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è chiamata a formulare.

#### **Si evidenziano alcuni aspetti positivi:**

- a) *Riavvio del processo di attuazione del federalismo fiscale*
- b) *Mantenimento della manovrabilità in aumento dell'aliquota sull'addizionale regionale IRPEF (max +2,1%), che non viene modificata dal provvedimento in discussione (che prevede una compartecipazione IRPEF in sostituzione dei trasferimenti soppressi (sono tutti?), aggiuntiva rispetto all'addizionale), in coerenza con quanto disposto dalla delega. Questo rappresenta un punto fondamentale su cui le Regioni avevano posto estrema importanza, considerato che la flessibilità sull'addizionale regionale IRPEF rappresenta la maggiore fonte di risorse aggiuntive, fondamentali per far fronte ad aumenti dei fabbisogni di spesa (anche correlati al contributo di finanza pubblica?) e per salvaguardare gli equilibri di bilancio.*
- c) *Possibilità di introdurre esenzioni per soglia di reddito sull'addizionale regionale IRPEF.*
- d) *Possibilità di introdurre detrazioni fiscali anche sull'IRAP (le deduzioni erano già possibili).*

#### **Si evidenziano alcuni aspetti di forte preoccupazione.**

- a) **È prevista una compartecipazione all'IRPEF dal 2027 anziché un'addizionale**, prevedendo la possibilità di una rideterminazione **annuale** dell'aliquota affinché le risorse corrispondano all'ammontare dei trasferimenti soppressi per i LEP. **Le eventuali somme eccedenti restano acquisite al bilancio dello Stato tranne 50 milioni di euro a decorrere dal 2028: palesemente siamo davanti a trasferimenti “mascherati”** il meccanismo è di

fatto identico al finanziamento del Fondo sanitario Nazionale e costituisce perfino un passo indietro rispetto all'avvio della funzionalità delle Regioni (è meno dinamica perfino rispetto al Fondo Comune, fonte ordinaria di finanziamento delle Regioni fino al 1995: nel periodo 1979 – 1983 esso fu aggiornato annualmente in base al tasso di variazione delle entrate tributarie previsto dal bilancio dello Stato). La soluzione proposta è, inoltre, in **difformità con quanto affermato dalla Sentenza Corte Cost. n.37/2004 che sancisce il principio "non si torna indietro", affermando che non è ammissibile ridurre gli spazi di autonomia regionale già riconosciuti e dallo stesso art.119 Costituzione**. La compartecipazione, rispetto all'addizionale, rappresenta infatti un passo indietro in termini di autonomia finanziaria regionale, in quanto determina un maggiore rischio di esposizione delle entrate regionali alle manovre statali (il gettito di una compartecipazione risente degli effetti di variazioni sia sulla base imponibile che sulle aliquote, mentre il gettito di un'addizionale risente solo delle variazioni sulla base imponibile). Sul gettito di un'addizionale regionale incidono, invece, solo le variazioni statali apportate alla base imponibile.

Non c'è alcun **livello di manovrabilità o flessibilità fiscale potenziale sui tributi regionali**. Inoltre, i 50 milioni aggiuntivi non rispecchiano assolutamente l'entità dell'evoluzione del gettito IRPEF, non c'è nessun cenno al recupero di evasione fiscale anche su questa quota di compartecipazione regionale. **Non si realizza l'autonomia finanziaria soprattutto sul versante dell'entrata;**

- b) **Possibilità da parte dello Stato di procedere alla revisione dell'aliquota della compartecipazione IRPEF**. Tale misura è giustificata (e prevista dal D.Lgs. 68/2011) per le funzioni LEP in quanto assicura che le Regioni ricevano (solo) il fabbisogno standard fissato ex-ante dallo Stato e nessuna eccedenza derivante dall'eventuale andamento positivo di IRAP, Add. Irpef e IVA. Ma è contraria a quanto lo stesso D.Lgs. 68 prevedeva per le funzioni NOLEP. Infatti, per esse si prevede oggi che, per il complesso delle RSO, il gettito, tempo per tempo, derivi dal prodotto dell'aliquota iniziale di sostituzione dei trasferimenti soppressi (ribadendo che devono essere tutti!) per la base imponibile Irpef del relativo anno, e quindi potenzialmente le Regioni potevano beneficiare della crescita Irpef, legata alla dinamica dell'economia. Con lo schema di Decreto delegato l'eventuale eccedenza rispetto all'ammontare dei trasferimenti soppressi sarà invece incamerata dallo Stato. **Anche questo rappresenta un passo indietro rispetto a quanto previsto originariamente dal D.lgs. 68/2011, che, per il finanziamento delle funzioni NOLEP, non prevedeva alcun limite al beneficio della dinamica del gettito per il complesso delle Regioni (ma solo una perequazione delle capacità fiscali tra Regioni). La compartecipazione diviene un trasferimento come detto dalla sentenza 192/2024 della Corte Costituzionale.**
- c) È prevista l'abrogazione del comma 5, dell'art.39 del D.lgs. 68/2011 per il coordinamento del testo ma **nulla si accenna sul comma 3, dell'articolo 39** che, ancora una volta non trova applicazione: si tratta di **ricomprendere nell'ammontare dei trasferimenti soppressi**, ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, **anche i trasferimenti "tagliati" dal DL 78/2010 (pari a 4,5 miliardi di euro)**, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.lgs. 68/2011 e spettanti in ossequio alla giurisprudenza

costituzionale (Sent. n.103/2018): infatti tale **contributo alla finanza pubblica è tuttora in vigore** pur avendo ricordato, nelle sedi istituzionali, i principi della Corte costituzionale che hanno chiarito che i **tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica.**

Questo punto era stato una **fondamentale sintesi “politica” per l’approvazione del D.lgs 68/2011** (di cui ribadiamo positivamente l’approccio) ed è stato ripreso anche nella **legge 111/2023** di “Riforma fiscale” (l’art. 2, c. 1, lett.g), punto 3)) che prevede che nell’esercizio della delega il Governo osservi, **tra i principi e criteri direttivi generali il seguente:** “3) *all’attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011;*” anche in questo caso si ricorda **la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale che considera incostituzionali i contributi alla finanza pubblica permanenti (ossia a decorrere) (si tratta in questo caso dei trasferimenti ex lege 59/1997 «Bassanini» tagliati dal DL 78/2010 da fiscalizzare previo rifinanziamento).** Occorre dare atto che a valle della Sentenza n.103/2018, i “tagli” sono stati sempre tutti temporanei. Quindi la mancata applicazione dell’art.2, c.1, lett.g) L.111/2023, oltre a non essere rispettosa della legge delega non rispetta neanche della pronuncia costituzionale (allegato 1).

In tale ambito, si ritiene opportuno richiamare quanto è avvenuto con **il fondo di solidarietà dei comuni, per il quale è stato disposto il reintegro delle risorse che, in precedenza, erano state tagliate con il D.L. 66/2014** (gradualmente, dai 100 milioni del 2020 ai 560 milioni a decorrere dal 2024).

- d) **Il nuovo sistema delineato dallo schema di decreto legislativo è a decorrere dall’anno 2027, ma “si applica decorsi tre anni di operatività di apposito fondo .. (quindi una seconda fase transitoria dal 2027 al 2029 che si aggiunge a quella già prevista di 4 anni dal D.lgs. 68/2011, la cui decorrenza a questo punto slitterebbe al 2030) con la dotazione corrispondente alla compartecipazione IRPEF...”** e alla definizione della perequazione, anche i 50 milioni aggiuntivi sono a decorrere dal 2028: **ci troviamo di fronte a un nuovo rinvio nell’attuazione del Federalismo fiscale?** Infatti, il PNRR individua delle scadenze ben precise per il compimento della fiscalizzazione dei trasferimenti, componente essenziale per l’attuazione del federalismo fiscale da realizzarsi **entro marzo 2026 -termine perentorio.** (PNRR 26 aprile 2021: *Milestone M1C1-119 PNRR*).

La Commissione Tecnica Fabbisogni Standard, in data 11 dicembre 2023 ha espresso le valutazioni di competenza sui trasferimenti statali da sopprimere e da fiscalizzare ai fini dell’elaborazione del DPCM (come peraltro ricordato anche dalla relazione dell’UPB sull’attuazione del Federalismo fiscale nell’audizione alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale del 7 maggio 2025). **I lavori si sono chiusi in linea con la scadenza prevista per la Milestone - ITA del PNRR per la definizione del DPCM di individuazione dei trasferimenti statali da sopprimere al 31 dicembre 2023 e l’attuazione del d.lgs 68/2011 – art.2, c.1 - “A decorrere dall’anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo...”** adeguando la scadenza al Traguardo del PNRR Riforma 1.14 (si ricorda che l’entrata in vigore era prevista per il 2012) **ma il decreto non risulta ancora emanato.**

**Nella sostanza si “approva” la legge nei termini previsti ma si applica a decorrere dall’anno 2027 e pienamente dopo tre anni di operatività** e questo a distanza di quasi **24 anni dalla modifica del “Titolo V” della Costituzione** (legge Cost. 3/2001) che all’articolo 119 riconosceva l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa per gli enti territoriali e dall’approvazione della **legge di attuazione** del così detto “Federalismo Fiscale” (legge 42/2009) e del decreto attuativo n. 68/2011, finalizzato a ridisegnare, tra l’altro, la fiscalità delle Regioni e il superamento della spesa storica a favore dei costi standard e della capacità fiscale

- e) Lo schema di decreto attuativo, nel rivedere il comma 7, lettera a), dell’articolo 15 del D.lgs. 68/2011, mantiene l’addizionale regionale IRPEF quale oggetto della perequazione delle risorse NOLEP sulla base delle capacità fiscali, ed in particolare di calcolo delle differenze medie pro capite che devono essere ridotte tramite trasferimenti perequativi interregionali.

**Tale previsione risulta incoerente con il nuovo impianto normativo proposto:** essendo, nella norma proposta, il gettito della compartecipazione regionale IRPEF la nuova fonte di finanziamento delle spese NOLEP, **non si ritiene corretto calcolare l’ammontare delle differenze di capacità fiscale e quindi dei trasferimenti perequativi sulla base di un altro gettito, quello dell’addizionale regionale IRPEF, che risulta invece interamente destinato (ad esclusione di quello derivante dalle variazioni disposte dalle Regioni), al finanziamento delle spese LEP.**

**Il decreto attuativo andrebbe quindi emendato, prevedendo la compartecipazione regionale IRPEF, e non l’addizionale, quale oggetto della perequazione delle risorse NOLEP sulla base delle capacità fiscali (ove si ritenesse di proseguire con l’attribuzione della compartecipazione prospettata anche se non condivisa dalle Regioni).**

- f) **Riguardo ai trasferimenti soppressi e da fiscalizzare, la relazione illustrativa al provvedimento, indica i trasferimenti potenzialmente interessati alla fiscalizzazione per un totale di circa 5,87 miliardi nel 2027** (quota non sanità della compartecipazione IVA; erogazione gratuita di libri di testo; fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, fondo nazionale per il trasporto pubblico locale): si osserva che la **Commissione Tecnica Fabbisogni Standard, in data 11 dicembre 2023 ha espresso le valutazioni di competenza sui trasferimenti statali da sopprimere e da fiscalizzare su numerose altre materie e per un importo di oltre 10 miliardi: anche in questo caso il testo dello schema di decreto legislativo, se fosse applicato secondo la Relazione, sarebbe ulteriormente depotenziato!**

Dalla relazione illustrativa si apprende che alcuni dei trasferimenti potenzialmente interessati dalla fiscalizzazione riguardano **fondi a cui accedono anche le Regioni a statuto speciale/province autonome, non coinvolte da tale fiscalizzazione.** Pur se il richiamato articolo 7 del d.lgs. 68/2011 si riferisce alla soppressione dei trasferimenti solo per le RSO, si chiede che sia specificato che la fiscalizzazione di quei capitoli non si riferire alle Regioni a statuto speciale che beneficiano di quei fondi. Si propone pertanto di inserire, per maggiore chiarezza, nella relazione illustrativa di cui all’articolo 30 il seguente inciso: *“Coerentemente a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 68/2011, si specifica che i trasferimenti*

*soppressi non riguardano le quote destinate alle autonomie speciali.” Analogamente nella relazione tecnica sull’articolo 30 si propone di inserire il seguente inciso: “Nella stima degli effetti positivi correlati all’abrogazione dei trasferimenti non si tiene conto delle risorse destinate alle autonomie speciali, che continuano ad essere alle stesse attribuite.”*

- g) **Al quadro sopra delineato si aggiunge anche la preoccupazione delle possibili minori entrate derivanti dalla modifica degli scaglioni IRPEF nei bilanci di previsione 2026 – 2028.** Infatti, per il triennio 2025 – 2027 è stato prorogato l’attuale regime degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento per il triennio 2025 – 2027 per l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, nelle more dell’attuazione del D.lgs.68/2011.

È necessario, sia nell’ottica della pluriennalità del programma Strutturale di bilancio 2025 – 2029, sia in applicazione delle leggi vigenti prevedere una **soluzione legislativa rispettosa dei principi dall’art.119 della Costituzione ossia il concetto che l’ordinario metodo di finanziamento delle funzioni regionali non prevede trasferimenti e della legge 42/2009** (art.2, c. 2, lett.t)) per salvaguardare l’attuale livello di autonomia finanziaria regionale, secondo il principio “non si torna indietro” sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2004.

### **Aspetti non attuati della delega**

Oltre alla mancata risposta su ristoro e fiscalizzazione dei trasferimenti tagliati dal DL 78/2010 (art.39, D.lgs.68/2011), a cui si è fatto riferimento in precedenza, non sono stati attuati i seguenti aspetti della legge delega 111/2023:

- a) **Attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni, in particolare sulla compartecipazione IVA**

Sin dal 2013 le Regioni attendono l’attribuzione del gettito da recupero fiscale sulla compartecipazione IVA, previsto dall’articolo 9 del D.lgs. 68/2011. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora emanato il decreto necessario per renderne effettivo il versamento, evidentemente anche in conseguenza della mancata definizione delle modalità di un “concorso delle Regioni” nell’attività di recupero, previsto dal D.lgs. 68/2011. Le Regioni sostengono che detto concorso non possa avvenire tramite diretta attività di segnalazione di evasione, in quanto non coerente con il ruolo della Regione, quale ente di programmazione. Inoltre, la lotta all’evasione viene messa in atto dall’Agenzia delle Entrate e si riferisce contemporaneamente a tutte le imposte statali e regionali (IRAP e addizionale regionale IRPEF) ad essa affidate, per la cui attribuzione del gettito recuperato è richiesto un concorso diretto dell’ente affidante, convenuto sostanzialmente in un costo di funzionamento dell’Agenzia delle Entrate in chiave di semplificazione delle strutture organizzative e di efficienza della “macchina” pubblica. Il gettito derivante dall’attività di lotta all’evasione sulle compartecipazioni dovrebbe essere quindi attribuito “di diritto” dall’Agenzia delle Entrate

allo Stato e alle Regioni in base alle rispettive quote del tributo (attualmente, in base DPCM di attribuzione IVA 2021, le Regioni ricevono il 62,67% dell'IVA). Il concorso delle Regioni è, quindi, realizzabile ragionevolmente nella condivisione con lo Stato delle strategie di lotta all'evasione, dei programmi operativi e della condivisione degli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali (come avviene oggi per IRAP e addizionale regionale IRPEF), funzioni coerenti con il ruolo dell'amministrazione regionale.

È stato stimato che la mancata attribuzione del gettito da controllo fiscale sull'IVA impedisca di acquisire ai bilanci delle Regioni a statuto ordinario un importo pari a circa euro 3,2 miliardi annui.

**Attribuzione alle regioni a statuto ordinario del gettito da recupero fiscale IVA (milioni di euro)**

Gettito IVA da attività di controllo nazionale	7.031
Quota gettito IVA RSO	86,25%
Gettito IVA da attività di controllo riferito alle RSO	6.065
Aliquota di compartecipazione IVA devoluta alle regioni a statuto ordinario	62,67%
<b>Gettito IVA da controllo lordo da attribuire alle RSO</b>	<b>3.801</b>
Oneri di gestione Agenzia delle Entrate (tutti i tributi gestiti)	3.226
Quota gettito IVA su gettito totale tributi statali	28,03%
Oneri di gestione a carico delle regioni	567
<b>Gettito IVA da controllo netto da attribuire alle RSO</b>	<b>3.234</b>

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto – U.O. Politiche finanziarie su dati: rendiconto dello Stato 2023; Istat, spesa per consumi finali delle famiglie, anno 2023; DPCM di applicazione del D.lgs. 54/2000, anno 2021; Agenzia delle Entrate, Budget Economico (revisione) 2025; Ministero dell'Economia e delle Finanze, bollettini delle entrate tributarie (dati 2023).

**b) Attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni, in particolare sulla nuova compartecipazione IRPEF**

Pur avendo istituito la nuova compartecipazione questo tema non è stato considerato ancor più assimilando la compartecipazione a un trasferimento “mascherato”.

**c) Partecipazione delle Regioni agli indirizzi di politica fiscale del Governo, tramite la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.**

Lo schema di decreto attuativo non provvede all'attuazione della legge delega (articolo 2, comma 1, lettera g), n. 4)), in materia di partecipazione delle Regioni agli indirizzi di politica fiscale del Governo, tramite la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Tale ruolo delle Regioni, previsto nella versione originaria del D.lgs. 68/2011 (articolo 10, comma 1, soppresso dall'art. 35, comma 7, del D.L. 1/2012), risulta invece di fondamentale importanza al fine dell'effettivo coinvolgimento delle Regioni stesse nelle scelte di politica fiscale, incentivando la responsabilizzazione e la partecipazione attiva nella *governance* fiscale, in particolare in quella relativa alla lotta all'evasione.

#### **d) Interoperabilità delle banche dati degli enti territoriali**

Al fine di assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, la legge di delega “Riforma fiscale” – L.111/2023 di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), n. 5, e all’art. 14, comma 1, lett. d), prevede l’interoperabilità delle banche dati degli enti territoriali, attraverso l’istituzione di un Comitato che provvede a razionalizzare il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l’aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli enti territoriali che sono rappresentati nel Comitato stesso.

### **Quadro dei Tributi regionali**

Nell’evidenziare l’apprezzamento per lo sforzo di avere definito una cornice normativa di natura positiva ad alcuni istituti di natura fiscale, **non si può, al contempo, sottacere che il provvedimento non opera una auspicata revisione delle fonti di finanziamento regionali, in grado di assicurare una effettiva autonomia di entrata delle Regioni**, come peraltro previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione*”.

Nel corso degli ultimi anni, **le basi imponibili** dei principali tributi regionali (IRAP, addizionale IRPEF) sono state **incise da numerosi interventi normativi dello Stato**, con effetti negativi sul gettito, **solo in parte compensati dallo Stato**, come previsto dall’articolo 11 del D.lgs. 68/2011. Inoltre, **gli ulteriori tributi propri derivati delle Regioni, istituiti nel corso degli anni Novanta, non sono mai stati interessati ad interventi, organici, di restyling volti ad un razionale aggiornamento**, anche in relazione al nuovo quadro normativo e regolamentare, sia a livello comunitario che a livello domestico, di riferimento. L’attività di mancata manutenzione normativa del fisco regionale ha portato, solo pochi anni fa, alla frettolosa **abrogazione dell’IRBA** -Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (legge di bilancio 2021) -, in ragione della sua **non conformità alla Direttiva 2008/118/CE**. In analogia all’IRBA, un ulteriore tributo proprio derivato devoluto alle Regioni, **l’ARISGaN** – Addizionale Regionale all’accisa sul gas naturale - **sembra essere oggetto di attenzione per la sua possibile non compatibilità con la succitata Direttiva CE**, con l’attivazione di una serie di richieste di rimborso (e, successivamente, l’attivazione di ricorsi dinnanzi alla Giustizia Tributaria) da parte di alcuni consumatori finali incisi dal tributo.

Ampliando l’orizzonte d’analisi, anche **gli ulteriori tributi propri derivati delle Regioni sembrano subire l’incedere del tempo e l’assenza di una azione strutturale di revisione dei loro principali elementi**. Per quanto attiene alla **tassa automobilistica regionale**, a mero titolo esemplificativo, le agevolazioni di natura fiscale relative ai veicoli ad alimentazione elettrica (esenzione quinquennale dagli obblighi tributari), introdotte dal legislatore nazionale 25 anni fa per incentivare l’acquisto di

veicoli maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale, **recano oggi impatti sul gettito complessivo del tributo profondamente differenti, in virtù di un significativo mutamento della composizione del parco veicolare interessato all'applicazione del tributo.** Con riferimento all'**ecotassa regionale**, la stessa dovrebbe essere oggetto di un profondo restyling, per adeguarla al mutato quadro di contesto in cui il sistema impositivo trova collocamento.

**L'evoluzione del tessuto economico, in chiave tecnologica, digitale e globalizzata, determina nuovi equilibri e nuove relazioni e impone la costruzione di nuove regole di carattere impositivo sia a livello centrale che a livello territoriale.** In tale contesto, si manifesta la **necessità di avviare un percorso di collaborazione istituzionale tra Stato e Regioni in grado di ridefinire l'assetto di finanziamento di quest'ultime, con l'obiettivo di assicurare un sistema fiscale moderno e sostenibile, in grado di intercettare le linee di sviluppo dell'economia del futuro e di assicurare un quadro di entrata in grado di garantire l'integrale assolvimento dei nuovi obiettivi di finanza pubblica posti a carico del comparto.**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha formulato una serie di emendamenti che ritiene tutti essenziali e di estrema importanza sia sulle **Parti I e II riguardanti i "Rapporti con i contribuenti" e la disciplina dei "Singoli tributi", senza impatto finanziario per i quali si auspica un'adeguata presa in considerazione dal Governo,** che sulla Parte III inerente al "*Federalismo fiscale*".

Si chiede, inoltre, che almeno in sede tecnica vengano forniti dei chiarimenti al testo sul funzionamento del Fondo statale di cui all'articolo 30, comma 1, al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra Stato e RSO correlate allo scostamento tra trasferimenti statali soppressi e gettito della compartecipazione regionale IRPEF l'introduzione, a decorrere dal 2027. (allegato 2)

**Lo schema di decreto legislativo presentato, alla luce delle precedenti sottolineature, può essere considerato solo l'avvio di un percorso che potrà evolvere verso una vera autonomia di entrata e di spesa per le Regioni con manovrabilità fiscale, nel rispetto di quanto più volte richiamato dalla Corte Costituzionale, si sollecita un cambio culturale nella determinazione della normativa statale che deve essere rispettosa del dettato costituzionale (Sentenze nn. 192/2024<sup>1</sup> e 273/2013<sup>2</sup>).**

---

<sup>1</sup> Sentenza n.194/2024: punto 22.3 "considerato in diritto" - "*L'art. 119 Cost. (ai cui principi l'art. 116, terzo comma, Cost. rimanda) prevede sì, del resto, il finanziamento delle funzioni delle autonomie territoriali anche tramite partecipazioni, ma non contempla quello dell'allineamento, che di fatto finisce per snaturarne l'essenza, rendendole, in sostanza, del tutto analoghe ai trasferimenti statali a destinazione vincolata, che il medesimo articolo, nell'ottica del superamento della finanza derivata, legittima solo nelle puntuali ipotesi del quinto comma.*" Punto 23.3: La Corte ha anche evidenziato che le norme relative all'attuazione dei processi degli artt. 7, c..1 e 15, c.5 del dlgs.68/2011 sono state sistematicamente rinviate, impedendo il completamento del modello di federalismo fiscale. «*la finanza regionale è quindi rimasta in buona parte a carattere derivato e priva di meccanismi perequativi (salvo che per la sanità, in forza della specifica modalità di finanziamento, risalente al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133»).* ... *Questa Corte sottolinea dunque con forza la necessità di dare compiuta attuazione al descritto disegno nei termini previsti dalla richiamata, interrompendo quindi una volta per milestone tutte la prassi dei sistematici rinvii seguita sino ad oggi.*"

<sup>2</sup> Sentenza 273/2013 Punto 4.3 "considerato in diritto" - "*Ritiene, peraltro, questa Corte che, nella sottolineata perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009, che non può non tradursi in incompiuta attuazione dell'art. 119 Cost., l'intervento*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa condizionata all'accoglimento di alcuni emendamenti in considerazione del fatto che non hanno impatti finanziari (n.1; n.2; n.3; n.4) e che si presume che il Governo si faccia carico gradualmente e comunque in maniera pluriennale, con la prima manovra di bilancio, di dar seguito alle Sentenze della Corte Costituzionale, quali a mero titolo di esempio, la n. 103/2018 in merito "*all'incostituzionalità dei contributi alla finanza pubblica permanenti*"; n. 181/2023 e 35/2023 in merito agli "*indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210*", quindi, in sostanza, alla fiscalizzazione previo rifinanziamento dei trasferimenti tagliati dal DL 78/2010 (ex lege 59/1997) in attuazione dell'art.39, c.3 del D.lgs 68/2011 e dell'art.2, c.1, lett.g), punto 3) della legge 111/2023.

### **Emendamenti condizionanti all'Intesa**

#### **1. Compartecipazione all'IRPEF comprensiva del gettito della crescita economica- Modifiche all'art. 30 (Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale)**

1. Al comma 1, punto a), comma 3, dell'articolo 30 il periodo "*incrementata nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi. Le eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo di cui al primo periodo restano acquisite al bilancio dello Stato.*" è sostituito con il seguente "*incrementata nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi e dall'eventuale gettito eccedente alla misura del gettito IRPEF scontata dal Documento Programmatico di Bilancio in rapporto all'aliquota di compartecipazione regionale assegnata.*"

### **Relazione**

Il gettito della compartecipazione IRPEF nell'aliquota definita deve essere totalmente devoluto alle Regioni a statuto ordinario. Il testo dello schema di decreto-legge inserisce un "*cap*" alle risorse devolute accentuando la trasformazione della compartecipazione in un vero e proprio trasferimento "*mascherato*", senza l'applicazione del principio di autonomia finanziaria (e responsabilità di spesa) previsto dall'art.119 Cost., in difformità con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale (Sent. Corte cost. 192/2024 e della Sentenza 37/2004 che sancisce il principio "*non si torna indietro*"), affermando che non è ammissibile ridurre gli spazi di autonomia regionale già riconosciuti e dallo stesso art.119 Costituzione. La compartecipazione IRPEF così come definita può essere considerata solo come l'avvio di un percorso che potrà evolvere verso una vera autonomia di entrata e di spesa per le Regioni con manovrabilità fiscale, nel rispetto di quanto più volte richiamato dalla Corte

---

*dello Stato sia ammissibile nei casi in cui, come quello di specie, esso risponda all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa (sentenza n. 232 del 2011). Come questa Corte ha già avuto modo di precisare in relazione a norme censurate analoghe a quelle in esame, siffatti interventi si configurano, appunto, come «portato temporaneo della perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale» (sentenza n. 121 del 2010), che ben possono tutt'oggi essere ritenute giustificazioni sufficienti per legittimare l'intervento del legislatore statale limitativo della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia del trasporto pubblico locale, allo scopo, appunto, di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa (sentenza n. 232 del 2011).*

Costituzionale, se così non fosse è necessario un sollecito un cambio culturale nella determinazione della normativa statale che deve essere rispettosa del dettato costituzionale (Sentenze nn. 192/2024 e 273/2013).

L'emendamento proposto assegna l'eventuale surplus di gettito IRPEF rispetto alla previsione nel *Documento Programmatico di Bilancio*, rapportato all'aliquota regionale, alle Regioni. Non vi sono oneri per la finanza pubblica in quanto tale gettito non è cifrato nei tendenziali.

## **2. Fiscalizzazione dei trasferimenti- Modifiche all'art. 30 (Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale)**

1. Al termine del comma 1, punto a), comma 2, dell'articolo 30 è inserito il seguente periodo "L'ammontare dei trasferimenti soppressi è quello individuato dalla Commissione Tecnica Fabbisogni Standard in data 11 dicembre 2023. Entro i termini previsti dalla *milestone* del PNRR per l'attuazione del "*Federalismo fiscale per le Regioni a statuto ordinario*" si procede con la fiscalizzazione dei trasferimenti già individuati."

### **Relazione**

La Commissione Tecnica Fabbisogni Standard, in data 11 dicembre 2023 ha espresso le valutazioni di competenza sui trasferimenti statali da sopprimere e da fiscalizzare su numerose altre materie e per un importo di oltre 10 miliardi: La relazione illustrativa al provvedimento, al contrario individua i trasferimenti potenzialmente interessati alla fiscalizzazione per un totale di circa 5,87 miliardi nel 2027 (quota non sanità della compartecipazione IVA; erogazione gratuita di libri di testo; fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, fondo nazionale per il trasporto pubblico locale).

Il PNRR individua delle scadenze ben precise per il compimento della fiscalizzazione dei trasferimenti, componente essenziale per l'attuazione del federalismo fiscale -termine perentorio. (*Milestone* MIC1-119 PNRR).

Si precisa che tutti i trasferimenti individuati dalla Commissione tecnica Fabbisogni Standard in data 11 dicembre 2023 devono essere fiscalizzati per rispettare il contenuto del PNRR.

## **3. Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale della compartecipazione all'IRPEF e della compartecipazione all'IVA- Modifiche all'art. 30 (Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale)**

1. Al comma 1 è aggiunta la lett.d-bis): "d-bis). All'articolo 9 è aggiunto il comma 2 bis.

"2 bis. È attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'eventuale gettito eccedente alle previsioni di recupero da evasione fiscale definite dal Documento Programmatico di Bilancio sull'IRPEF e sull'IVA in rapporto all'aliquota di compartecipazione regionale IRPEF assegnata dall'articolo 2 e all'aliquota di compartecipazione regionale all'IVA dell'articolo 4. Nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 5, si considera quella individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione ed Agenzia delle entrate."

## Relazione

L'emendamento mira ad attribuire alle Regioni a statuto ordinario il gettito derivante dalla lotta all'evasione, così come previsto dall'articolo 9 del D.lgs. 68/2011, della compartecipazione IRPEF e all'IVA commisurato alle aliquote di compartecipazioni previste sulla parte di gettito eccedente la previsione del Documento Programmatico di Bilancio. Nelle more della definizione dell'aliquota IVA si considera quella assegnata annualmente con il DPCM di attuazione del D.lgs 56/2000.

Si prevedono modalità di condivisione con l'Agenzia delle Entrate, degli oneri di gestione della dell'attività di recupero fiscale ai sensi della legge 42/2009.

### **4. Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali"- Modifiche all'Art. 8 (Disposizioni in materia di atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali)**

1. All'articolo 8, sono aggiunti i seguenti commi:

“18. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con propria legge, istituiscono il “*Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali*”. Il fondo è alimentato, annualmente, con l'accantonamento di una percentuale fino all'uno per cento dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza ed in conto residui, a seguito delle attività di contrasto all'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale.

19. Il fondo è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, di supporti e servizi informatici ed alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche dati per il miglioramento della capacità di lotta all'evasione, alle spese per la frequenza del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento anche con particolare riferimento al miglioramento delle competenze digitali e all'erogazione di compensi incentivanti per il personale dipendente, appartenente alla struttura tributaria competente nonché per il personale partecipante, a vario titolo, alle attività propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

20. Con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 18, le Giunte regionali e provinciali approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della percentuale che alimenta il fondo di cui al comma 18, i criteri di attribuzione e le priorità da finanziare demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalità di cui al comma 19. La parte del fondo destinata all'erogazione dei compensi incentivanti è comprensiva degli oneri riflessi e fiscali a carico dell'ente ed è attribuita previa contrattazione sindacale. Il beneficio è erogato a ciascun dipendente coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi, nonché al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale relativo a contenziosi instaurati successivamente a tali attività, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e non può superare l'ammontare del cinquanta per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, ridotto al quindici per cento nel caso in cui l'attività di accertamento sia affidata in concessione.

21. I compensi incentivanti di cui al comma 20 sono corrisposti altresì al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Regioni e le province autonome che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi

annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari.”

## **Relazione**

La norma consente alle Regioni ed alle Province autonome di costituire, con legge, un *fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali*, da definire con delibera di Giunta, fino all'uno per cento del gettito derivante dalle attività di verifica, controllo e riscossione fiscale relative ai tributi regionali e provinciali come risultanti dai dati consuntivi di bilancio a cui si riferisce il recupero fiscale.

La motivazione di tale norma risiede nella complessità delle attività di gestione e recupero dei tributi regionali anche con particolare riguardo alla tassa automobilistica regionale in considerazione di una serie di elementi che possono essere così sinteticamente riassunti: l'estrema polverizzazione dei ruoli, la numerosità dei veicoli soggetti a tassazione nell'intero territorio nazionale che comporta un rilevante impatto in ordine alla proposizione di istanze in autotutela ed alle attività ad esse correlate; le crescenti difficoltà di aggiornamento e rielaborazione dei dati informatici riconducibili alle anagrafiche delle persone fisiche e giuridiche (fusioni, cessazioni, modificazioni societarie); la necessità di raccordare tra loro i dati desunti dalle diverse banche dati in possesso degli uffici, specie in ordine al recupero della residenza effettiva dei soggetti obbligati ed ai correlati procedimenti di notificazione degli atti (avvisi bonari, avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ingiunzioni, intimazioni, etc...); la movimentazione dei veicoli tra Regioni ed all'estero che comporta criticità nella corretta imputazione dei versamenti; l'obiettivo difficoltà di recuperare i crediti a causa dell'aumento esponenziale delle procedure “concorsuali” di cui al Regio Decreto 16.03.1942, n. 267 (cd. Legge fallimentare) e ss.mm.ii. ed al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e ss.mm.ii., soprattutto in seguito al venir meno delle misure emergenziali di sostegno in favore di famiglie e imprese post Covid.

A tali elementi si aggiungono, inoltre, i recenti interventi normativi che discendono dalla Riforma Fiscale di cui alla legge delega n. 111/2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) che, in un'ottica deflativa del contenzioso tributario, ha disciplinato istituti quali l'“autotutela obbligatoria” ed il “contraddittorio preventivo” richiamati, rispettivamente, dagli articoli 10 quater e 6 bis della legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). Tali istituti, con riguardo alla fase precontenziosa, hanno indubbiamente incrementato le attività ordinarie finalizzate al recupero ed alla riscossione dei tributi evasi, sia in riferimento alla fase successiva all'emissione degli atti, che alla fase propedeutica.

Infine, il c.d. “scudo erariale” di cui al decreto-legge n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) ha un modestissimo impatto in termini di tutela riferita al complesso delle condotte poste in essere dai dipendenti degli uffici tributari in ragione del fatto che l'attività di controllo può risultare particolarmente complessa per effetto della già citata polverizzazione e numerosità delle posizioni fiscali attenzionate.

Il complesso di tali elementi suggerisce, dunque, di introdurre la presente disposizione che si prefigge lo scopo di istituire un fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali.

Il finanziamento afferisce sia al potenziamento delle risorse strumentali che allo sviluppo di competenze specialistiche attraverso la definizione di attività finalizzate a contrastare l'evasione dei tributi regionali direttamente gestiti dalla Regione, sia al trattamento accessorio del personale dipendente degli uffici direttamente preposti al recupero dell'evasione e delle strutture organizzative coinvolte nelle relative attività propedeutiche e successive, da ultimo ma non meno rilevante, del personale di front office addetto al rapporto con i contribuenti.

Da questa angolazione prospettica, la percentuale incentivante del fondo da erogare ai dipendenti e ai dirigenti delle strutture è presidiata da particolari garanzie e limiti fissati, oltre che dalla presente disposizione secondo cui essa non può superare la soglia del cinquanta per cento del trattamento

tabellare annuo lordo individuale, anche dai successivi paletti introdotti dai regolamenti regionali e provinciali di attuazione nonché, con riferimento ai dipendenti, dalla obbligata contrattazione sindacale. Si precisa che la soglia del cinquanta per cento di cui sopra è ridotta al quindici per cento nei casi in cui l'attività di verifica e controllo è affidata in concessione ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario o di supporto alle sue attività.

Gli incentivi risultano finanziariamente neutri per il bilancio dell'ente in quanto causalmente riconducibili allo sviluppo dei progetti di potenziamento e, pertanto, eziologicamente e funzionalmente imputabili al recupero di efficienza determinato dalle attività poste in essere da coloro che, dando esecuzione al progetto, beneficiano dell'incentivo stesso.

Infine, si segnala come la misura del fondo incentivante si ponga in linea di continuità con gli interventi normativi di natura premiale per il recupero evasione già posti in essere in favore del personale dipendente dei Comuni previsti dall'articolo 1 comma 1091 e 1091 bis della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e delle Agenzie Fiscali di cui all'articolo 59 del Decreto legislativo n. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59).

## Emendamenti e Allegati

<b>Art. 3 (Adempimento spontaneo degli obblighi tributari) – richiesta chiarimenti.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 4 (Definizione agevolata in materia di tributi delle Regioni e degli enti locali) – proposta sostitutiva comma 3.....</b>	<b>16</b>
<b>Art.5 (Vigilanza sui soggetti iscritti nell’Albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate delle Regioni e degli enti locali) – proposta aggiuntiva.....</b>	<b>16</b>
<b>Art. 8 (Disposizioni in materia di atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali) - proposta sostitutiva - comma 14 .....</b>	<b>17</b>
<b>Art 12 (Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle Regioni e degli enti locali) – richiesta chiarimenti.....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 14 (Principio di territorialità) – chiarimenti e criticità .....</b>	<b>17</b>
<b>Art. 15 (Semplificazione del pagamento) – posticipo entrata in vigore .....</b>	<b>18</b>
<b>Art. 22 (Integrazione e coordinamento degli archivi dei dati rilevanti ai fini dell’accertamento e riscossione coattiva del tributo) – proposta parzialmente sostitutiva .....</b>	<b>18</b>
<b>Articolo aggiuntivo 24 bis: Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale.....</b>	<b>19</b>
<b>Art.25 - Modifiche alla disciplina dell'IPT (imposta provinciale di trascrizione) - criticità.....</b>	<b>20</b>
<b>Modifiche all’art.30 (Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale) .....</b>	<b>20</b>
<b>1. Proposta parzialmente ablativa- Compartecipazione all’IRPEF comprensiva del gettito della crescita economica.....</b>	<b>20</b>
<b>2. Proposta aggiuntiva- Attribuzione alle Regioni del gettito della compartecipazione all’IRPEF derivante dalla lotta all’evasione fiscale .....</b>	<b>21</b>
<b>3. Proposta aggiuntiva - Attuazione c.3 dell’art.39 del DLGS 68/2011 “ripristino tagli DL 78/2010” a partire dalla ricostituzione dello stanziamento del fondo di cui alla legge 210/1992</b>	<b>21</b>
<b>4. Lettera aggiuntiva: ricognizione e attribuzione alle Regioni delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato relative a materie di competenza regionale .....</b>	<b>23</b>
<b>5. Proposta ablativa principale e aggiuntiva: mantenimento dell’addizionale regionale IRPEF in sostituzione trasferimenti soppressi .....</b>	<b>24</b>
<b>In subordine: 5. Proposta parzialmente ablativa: garanzia della dinamica della compartecipazione regionale IRPEF .....</b>	<b>27</b>
<b>6. Lettera aggiuntiva: adeguamento del fabbisogno standard delle spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni).....</b>	<b>27</b>
<b>7. Proposta sostitutiva: indicazione della compartecipazione regionale IRPEF quale oggetto di perequazione .....</b>	<b>28</b>
<b>8. Proposta ablativa: mantenimento del periodo transitorio previsto dal D.lgs. 68/2011 .</b>	<b>28</b>
<b>9. Proposta ablativa: mantenimento del riferimento al 2010 per la quantificazione dei trasferimenti tagliati dal D.L. 78/2010.....</b>	<b>28</b>

<b>In subordine: modifica del riferimento per la quantificazione dei trasferimenti tagliati dal D.L. 78/2010 agli anni 2011 e 2012.....</b>	<b>28</b>
<b>Articolo aggiuntivo - Interoperabilità delle banche dati degli enti territoriali .....</b>	<b>29</b>
<b>Allegato 1 - Trasferimenti “tagliati” dal DL 78/2010 e da ricomprendere nell’ammontare dei trasferimenti soppressi (legge 111/2023, art.2, c. 1, lett.g), punto 3) ).....</b>	<b>30</b>
<b>Allegato 2 - Fondo per gli scostamenti tra gettito della compartecipazione IRPEF e trasferimenti soppressi previsto dallo schema decreto attuativo della legge di riforma fiscale 111/2023: dubbi interpretativi .....</b>	<b>31</b>

-----

### **Art. 3 (Adempimento spontaneo degli obblighi tributari) – richiesta chiarimenti**

Il comma 2, introducendo un termine di 60 giorni dal ricevimento, sembra implicare una tracciatura formale delle comunicazioni di cui al comma 1 che potrebbe determinare un incremento dei costi di spedizione a carico degli enti. In ogni caso non si comprende bene la differenza tra le “comunicazioni” di cui al primo periodo e gli “avvisi bonari” del secondo periodo. Il titolo dell’articolo non appare coerente con il contenuto. Per favorire l’adempimento spontaneo si suggerisce di prevedere l’invio di avvisi di scadenza anche precompilati.

### **Art. 4 (Definizione agevolata in materia di tributi delle Regioni e degli enti locali) – proposta sostitutiva comma 3**

1. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le Regioni e gli enti locali, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, possono:

- a) introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- b) escludere i propri tributi dall’ambito di applicazione della definizione agevolata.”

### **Relazione**

Con riferimento al comma 3, parimenti, si ritiene necessario prevedere la possibilità per le Regioni di escludere i propri tributi dall’ambito di applicazione di eventuali definizioni agevolate introdotte con normativa statale.

### **Art.5 (Vigilanza sui soggetti iscritti nell’Albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate delle Regioni e degli enti locali) – proposta aggiuntiva**

Al comma 1, è aggiunto, al novellato art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 il seguente comma:

“9. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia per le Regioni decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3”.

### **Relazione**

Con la presente proposta emendativa viene differita di 180 giorni l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo per le Regioni, al fine di consentire agli operatori economici, non attualmente sottoposti a procedure di iscrizione ad albi nell'ambito dello svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate regionali, di abilitarsi al nuovo albo previsto dal presente articolo, senza così determinare una ingiustificata restrizione del mercato di riferimento.

### **Art. 8 (Disposizioni in materia di atto di accertamento esecutivo per i tributi regionali) - proposta sostitutiva - comma 14**

1. Il comma 14 è così sostituito:

“14. In caso di affidamento, da parte delle Regioni, dell'attività di riscossione delle proprie entrate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione o ad altro agente della riscossione, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.”

### **Relazione**

Dalla relazione illustrativa del d.lgs. sembra palesarsi come unica modalità l'utilizzo dello strumento dell'accertamento esecutivo con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

Occorre integrare il testo del comma 14 al fine di assicurare alle Regioni la possibilità di avvalersi di AdE-R per tutte le attività di accertamento esecutivo previste nell'articolo stesso.

### **Art 12 (Disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di tributi delle Regioni e degli enti locali) – richiesta chiarimenti**

Da approfondire le decorrenze del novo regime sanzionatorio rispetto a quanto definito all'articolo 5 d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (abrogato, a partire dal 1° gennaio 2026, dal decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173) che recitava: 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

### **Art. 14 (Principio di territorialità) – chiarimenti e criticità**

Non c'è indicazione esplicita che ANTA/PRA siano tenuti a certificare la sede di gestione ordinaria in via principale. In caso positivo la fattibilità dipende dalla disponibilità delle funzioni di consultazione digitale, su REA, del dato. In assenza del dato su REA non è chiaro chi ha l'onere di determinare l'informazione circa la sede operativa in via principale.

Se l'onere di aggiornare gli archivi nazionali della tassa auto è del contribuente, occorre disciplinare gli adempimenti da seguire altrimenti occorre chiarire bene che l'adempimento rispetto al REA debba essere acquisito anche al PRA/ANTA.

Infine, in caso di mancato adempimento entro i 90 giorni, qualora su REA non sia presente l'informazione della sede operativa in via principale, quale procedimento si attiva e chi lo gestisce?

### **Per completezza si rappresentano, inoltre, le criticità evidenziate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sul principio di territorialità**

Ai fini dell'individuazione della Regione/Provincia autonoma alla quale attribuire il gettito della tassa automobilistica, l'articolo in esame introduce per le persone giuridiche, in luogo della Regione/Provincia autonoma presso il cui PRA è iscritto il veicolo (come previsto dalla disciplina attuale), la sede legale o la "sede di gestione ordinaria in via principale" che non è pertinente per la tassa automobilistica per le seguenti ragioni:

- per la tassa auto la territorialità dovrebbe essere rappresentata dal luogo dove il veicolo circola e quindi inquina e comporta la manutenzione delle strade; conseguentemente il gettito dovrebbe essere attribuito alla relativa Regione/Provincia autonoma. Il criterio di territorialità riportato nello schema di decreto legislativo è, invece, mutuato dall'art 73 del TUIR per le imposte sui redditi che stabilisce il collegamento con il territorio italiano in caso di società esterovestite. La soluzione individuata dallo schema di decreto legislativo determina l'attribuzione dell'intero tributo ad una sola Regione/Provincia autonoma, anche qualora il soggetto interessato operi su più territori. Tale impianto appare in aperto contrasto con il principio di territorialità;
- il concetto di "sede di gestione ordinaria in via principale" non è univoco e automatico, come richiederebbe un tributo come la tassa auto pagato dai soggetti passivi con il PagoPa e il cui gettito va distribuito in via immediata alla Regione/Provincia autonoma a cui spetta. Ciò è espressamente dichiarato dalla stessa Agenzia delle Entrate, chiamata ad effettuare i controlli in caso di società esterovestite, nella circolare n. 20/2024, in cui è evidenziato che *"i fattori di determinazione della gestione ordinaria variano a seconda della conformazione della struttura imprenditoriale, dell'attività caratteristica, nonché dell'organizzazione del complesso aziendale della società o dell'ente. Non è, quindi, possibile elaborare in astratto un'elencazione onnicomprensiva degli atti espressione della gestione ordinaria"*. Pertanto, la soluzione proposta appare diametralmente opposta alle finalità di *"semplificazione degli adempimenti tributari"* enunciate dalla legge delega n. 111/2023.

Peraltro, a mero titolo informativo, l'articolo è stato ampiamente valutato dal CIGANTA (comitato interregionale per la gestione dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche) anche in composizione allargata senza addivenire ad una condivisione del testo proposto tra le varie amministrazioni.

### **Art. 15 (Semplificazione del pagamento) – posticipo entrata in vigore**

Si ritiene opportuno posticipare l'entrata in vigore di questo articolo al 1 gennaio 2027.

### **Art. 22 (Integrazione e coordinamento degli archivi dei dati rilevanti ai fini dell'accertamento e riscossione coattiva del tributo) – proposta parzialmente sostitutiva**

1. Al comma 2 sostituire “*allo svolgimento delle funzioni a supporto della piattaforma Pago-Pa, consistenti nella determinazione dell’importo dovuto e nell’abbinamento del versamento effettuato dal contribuente con l’ente impositore competente*” con “*allo svolgimento delle funzioni a supporto della piattaforma Pago-Pa, consistenti nell’abbinamento del versamento effettuato dal contribuente con l’ente impositore competente*”

### **Relazione**

Si ritiene necessario eliminare dalle funzioni di ANTA quella di calcolo del dovuto che è funzione propria ed istituzionale delle Regioni/Province Autonome. Inoltre, riconoscere ad ANTA tale impropria funzione, risulta critico anche per i riflessi negativi che potrebbe avere sull’attuale contenzioso amministrativo che interessa quasi tutti gli enti che hanno accordi di cooperazione con ACI. Infatti, il ricorrente insiste sulla comparazione dei costi di gestione degli archivi pur sapendo che il proprio perimetro operativo è facilitato dal ricorso a servizi che riceve da ANTA per via gratuita.

### **Articolo aggiuntivo 24 bis: Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale**

Dopo l’articolo 24 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 24-bis (*Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale*)

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole “attività di recupero fiscale in materia di IVA” sono inserite le parole “per la parte di spettanza statale, mentre è attribuita interamente alle Regioni, con un percorso graduale di cinque anni, la parte di spettanza regionale,”;

b) al comma 4, dopo le parole “di cui ai commi 1, 2” sono aggiunte le parole “in relazione alla parte di spettanza statale”;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Il concorso delle Regioni nell’attività di recupero fiscale per la quota di spettanza statale di cui ai commi 2 e 3, è definito nell’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e nell’atto convenzionale relativo alle compartecipazioni di cui all’articolo 10 comma 2, secondo periodo; esso deve prevedere la condivisione delle basi informative e l’integrazione dei dati di fonte statale e regionale e le modalità di condivisione degli oneri di gestione.”

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“5. Nelle more della definizione dell’aliquota di compartecipazione IVA ai sensi dell’articolo 15, commi 3 e 5, del presente decreto, l’aliquota di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita pari a quella individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.”

### **Relazione**

Attualmente sono riversate alle Regioni le somme derivanti dal recupero fiscale su addizionale regionale IRPEF e IRAP, in attuazione dell’art. 9 comma 1 del D.lgs. 68/2011, attuativo della legge 42/2009 e dell’articolo 119 della Costituzione. Il presente emendamento mira a sbloccare anche l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario del gettito della compartecipazione IVA da controllo

fiscale, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.lg. 68/2011, per la quota di spettanza regionale (commisurata all'aliquota di compartecipazione), con un percorso graduale di cinque anni, mentre specifica la necessità di definizione delle modalità applicative per la residua quota di spettanza statale. La decorrenza dell'attribuzione doveva avvenire dal 2013, ma non è stata applicata per la mancata emanazione del decreto ministeriale attuativo. Viene inoltre proposto che il concorso della regione nell'attività di recupero dell'evasione fiscale della quota di spettanza statale, previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 del D.lgs. 68/2011, sia realizzato con la partecipazione delle Regioni alla formulazione dell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e nell'atto convenzionale relativo alle compartecipazioni di cui all'articolo 10 comma 2, secondo periodo del medesimo decreto; esso deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale e regionale e le modalità di condivisione degli oneri di gestione.

### **Art.25 - Modifiche alla disciplina dell'IPT (imposta provinciale di trascrizione) - criticità**

Si rappresentano le criticità evidenziate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in analogia all'articolo 14.

Tale articolo ricalca sostanzialmente quello della tassa auto ma con la differenza che il cd "*principio di territorialità*" si applica non a tutte le persone giuridiche, ma solo ai soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli.

Valgono le medesime considerazioni già espresse in relazione all'art. 14 sulla tassa automobilistica, relative al criterio della "sede di gestione ordinaria in via principale" che non risulta né univoco, né oggettivo, bensì oggetto di interpretazione.

### **Modifiche all'art.30 (Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale)**

#### **1. Proposta parzialmente ablativa- Compartecipazione all'IRPEF comprensiva del gettito della crescita economica**

1. Al comma 1, punto a), comma 3, dell'articolo 30 è soppresso il periodo "*incrementata nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi. Le eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF eccedenti l'importo del fondo di cui al primo periodo restano acquisite al bilancio dello Stato.*"

#### **Relazione**

Il gettito della compartecipazione IRPEF nell'aliquota definita deve essere totalmente devoluto alle Regioni a statuto ordinario. Il testo dello schema di decreto-legge inserisce un "*cap*" alle risorse devolute accentuando la trasformazione della compartecipazione in un vero e proprio trasferimento "mascherato", senza l'applicazione del principio di autonomia finanziaria (e responsabilità di spesa) previsto dall'art.119 Cost., in difformità con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale (Sent. Corte cost. 192/2024 e della Sentenza 37/2004 che sancisce il principio "*non si torna indietro*"), affermando che non è ammissibile ridurre gli spazi di autonomia regionale già riconosciuti e dallo stesso art.119 Costituzione. La compartecipazione IRPEF così come definita può essere considerata

solo come l'avvio di un percorso che potrà evolvere verso una vera autonomia di entrata e di spesa per le Regioni con manovrabilità fiscale, nel rispetto di quanto più volte richiamato dalla Corte Costituzionale con la sostituzione di tutti i trasferimenti da sopprimere con l'addizionale IRPEF, se così non fosse è necessario un sollecito un cambio culturale nella determinazione della normativa statale che deve essere rispettosa del dettato costituzionale (Sentenze nn. 192/2024 e 273/2013).

## **2. Proposta aggiuntiva- Attribuzione alle Regioni del gettito della compartecipazione all'IRPEF derivante dalla lotta all'evasione fiscale**

2. Al comma 1 è aggiunta la lett.d-bis): “d-bis). All'articolo 9 è aggiunto il comma 2 bis.

“2 bis. È attribuita alle Regioni una quota del gettito riferibile alla compartecipazione all'IRPEF, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regione ed Agenzia delle entrate.”

### **Relazione**

L'emendamento mira ad attribuire alle Regioni a statuto ordinario il gettito della compartecipazione all'addizionale IRPEF derivante dalla lotta all'evasione così come previsto dall'articolo 9 del D.lgs. 68/2011 commisurata all'aliquota prevista di compartecipazione, anche perché, in caso contrario si dimostrerebbe (nel caso ce ne sia ulteriore necessità) che non è un tributo regionale.

## **3. Proposta aggiuntiva - Attuazione c.3 dell'art.39 del DLGS 68/2011 “ripristino tagli DL 78/2010” a partire dalla ricostituzione dello stanziamento del fondo di cui alla legge 210/1992**

1. Al comma 1, punto a), comma 2 dell'articolo 30 è aggiunto. “In attuazione di quanto previsto al comma 3, dell'articolo 39, i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 7, ricomprendono gradualmente il recupero delle risorse di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a partire da quelle riguardanti la legge 25 febbraio 1992, n.210. A tal fine sono rifinanziati i trasferimenti per 50 milioni di euro per l'anno 2025, per 100 milioni di euro per l'anno 2026 e per 171,964 milioni di euro dall'anno 2027, quest'ultimi sono fiscalizzati ai sensi dell'articolo 7. Con legge di “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della legge 9 agosto 2023, n.111“*Riforma fiscale*” e dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 2028, la compartecipazione all'IRPEF è incrementata annualmente di una ulteriore quota rispetto a quanto previsto al comma 3 corrispondente al rifinanziamento delle risorse di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 fino a concorrenza dell'importo complessivo di 4,5 miliardi.”
2. Al comma 1, punto a), comma 3 dell'articolo 30 è aggiunta la lett.c): “c) per la parte riguardante il recupero delle risorse di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 in misura pari ai trasferimenti soppressi secondo tabella approvata e proposta delle Regioni concernente la ripartizione delle riduzioni delle risorse statali spettanti alle Regioni a Statuto ordinario per gli anni 2011 e 2012 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, in Conferenza permanente i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 novembre 2012 (Atto repertorio n.207/CSR)”.

*Conseguentemente è ridotto lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 per 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 171,964 milioni di euro dall'anno 2027.*

## **Relazione**

La proposta emendativa dà attuazione gradualmente all'art.39, comma 3 del D.lgs. 68/2011. È previsto il rifinanziamento dei trasferimenti "tagliati" dal DL 78/2010 (pari a 4,5 miliardi di euro) come contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, a partire da quelli relativi alla legge 25 febbraio 1992, n.210 inerenti l'*"Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati"*. La previsione normativa contenuta nel D.lgs 68/2011 e successivamente ribadita come principio nella legge 111/2023 di "Riforma fiscale" (l'art. 2, c. 1, lett.g), punto 3)) che prevede che nell'esercizio della delega il Governo osservi, tra i principi e criteri direttivi generali il seguente: "3) *all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011;*" non è mai stata attuata, infatti, tale contributo alla finanza pubblica è tuttora in vigore pur avendo ricordato, nelle sedi istituzionali, i principi della Corte Costituzionale che hanno chiarito che i tagli agli enti territoriali devono avvenire sulla base del principio di temporaneità e transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica. si propone tale emendamento anche in ossequio alla giurisprudenza costituzionale, (Sent. n.103/2018) che considera incostituzionali i contributi alla finanza pubblica permanenti (ossia a decorrere) (trasferimenti *ex lege* 59/1997 «Bassanini» tagliati dal DL 78/2010 da fiscalizzare previo rifinanziamento).

La proposta emendativa inizia con ricostituire le risorse per il finanziamento della funzione sugli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per cui le competenze sono state attribuite alle Regioni senza le relative risorse. Infatti, la legge 25 febbraio 1992, n. 210 e s.m.i. prevede all'art. 8 che *"gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della sanità"*. L'art. 1, comma 586 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha precisato che *"gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle Regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati dalla Regione agli aventi diritto"*. Il DPCM 26 maggio 2000 che aveva individuato le funzioni da trasferire alle Regioni in tema di salute umana e veterinaria, all'articolo 6 ha previsto che tali risorse fossero iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere successivamente ripartite tra le Regioni. La stessa norma prevede altresì, nel successivo comma 3, che *"Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione, sulla scorta dei criteri di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133"*(la tabella B, quantifica in 167.714.032 l'onere complessivo per tale funzione per gli esercizi 2000 e successivi).

La matrice "sanitaria" dei suddetti indennizzi è stata peraltro esplicitata anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (v. da ultimo, sentenze Corte Costituzionale n. 181/2023 e n. 35/2023). In particolare, nella recente **sentenza n. 35/2023** la Corte afferma che *"la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo. In tali casi, l'estensione dell'indennizzo alle vaccinazioni raccomandate completa il "patto di solidarietà" tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione"* (massima n. 45368). La

medesima sentenza e la relativa ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione precisano altresì che, ove si ritenesse che tale spesa non possa essere qualificata come spesa prettamente "sanitaria", la stessa non potrebbe che essere intesa come spesa "previdenziale", di competenza legislativa esclusiva statale, in considerazione dell' "*analogo fondamento costituzionale delle due erogazioni pubbliche - quella pensionistica e quella indennitaria - entrambe fondate sugli obblighi di solidarietà sociale*" (Considerato in diritto, par. 1.1).

La giurisprudenza di merito e di legittimità afferma peraltro la legittimazione passiva del Ministero della Salute sul tema.

Dal 2027 lo stanziamento di 171.963.856,87 milioni di euro riguardante la legge 25 febbraio 1992, n.210 è fiscalizzato ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.68/2011. L'importo è determinato dalla differenza fra il trasferimento "salute umana" tagliato dal DL 78/2011 (Conferenza Stato – Regioni il 18 novembre 2012 -Atto repertorio n.207/CSR)" pari a 173.956.007 e la quota di una RSS calcolata nell'1,10% del totale sulla base degli accordi per il riparto dei fondi di cui alla legge 178/2020, art.1, c.821 e DL 18/10/2023, art.9, c.11.

Dal 2028 si propone un incremento graduale e annuale della compartecipazione all'IRPEF oltre i 50 milioni già previsti dalla proposta contenuta nello schema di D.lgs. art. 30, comma1, lett.a), punto 3, fino al recupero dei 4,5 miliardi di euro e spettanti in conformità alla necessaria compatibilità prevista dalla norma rispetto ai vincoli di finanza pubblica che potranno essere valutati con la manovra di bilancio 2026 – 2028.

Si specifica, inoltre, che le risorse rinvenienti dal rifinanziamento dei trasferimenti sono ripartiti fra le Regioni sulla base del riparto approvato in Conferenza Stato – Regioni il 18 novembre 2012 (Atto repertorio n.207/CSR) fino al 2028 e poi sulla base della fiscalizzazione.

Agli oneri pari 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 173,96 milioni di euro dall'anno 2027 si provvede con riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (*Fondo per l'attuazione della delega fiscale*) mentre si rimanda alla manovra di bilancio 2026 – 2028, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della legge 9 agosto 2023, n.111"Riforma fiscale" e dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'individuazione delle ulteriori coperture.

#### **4. Lettera aggiuntiva: ricognizione e attribuzione alle Regioni delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato relative a materie di competenza regionale**

All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

“d-bis) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. In attuazione dell'articolo 10 e dell'articolo 20, comma 1, lettera h) della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 30 aprile 2026 e con le modalità di cui al comma 2, è effettuata, con riferimento alle funzioni delle Regioni relative alle materie di loro competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, la ricognizione dei relativi stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato, diversi da quelli di cui al comma 1, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento. Dall'anno 2027 le relative risorse sono cancellate dal bilancio dello Stato e attribuite alle Regioni con la fonte di finanziamento di cui all'articolo 2.”

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “di cui al comma 1” aggiungere le parole “e gli stanziamenti di cui al comma 1-bis”

## **Relazione**

Il presente emendamento è finalizzato ad applicare le disposizioni della legge 42/2009 (articolo 10 e articolo 20, comma 1, lettera h) che prevedono la cancellazione degli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, diversi dai trasferimenti alle Regioni, nelle materie di competenza legislativa delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Attualmente, infatti, molti interventi di spesa in materia di competenza regionale sono direttamente finanziati dallo Stato senza generare trasferimenti alle Regioni. Il finanziamento avviene con la fonte di entrata di cui all'art. 2 del D. Lgs. 68/2011.

### **5. Proposta ablativa principale e aggiuntiva: mantenimento dell'addizionale regionale IRPEF in sostituzione trasferimenti soppressi**

1. L'articolo 30 è abrogato e all'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. All'onere di cui al comma 1, pari a 10.816.403,515 euro nel 2027, si provvede in termini di saldo netto da finanziare utilizzando le risorse di cui allo stanziamento di cassa dei capitoli dei trasferimenti statali soppressi e fiscalizzati.”

## **Relazione**

L'emendamento mira a mantenere il testo vigente dell'articolo 2 del d.lgs. 68/2011 che prevede la soppressione dei trasferimenti statali e la loro sostituzione con la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Inoltre, poiché l'addizionale all'IRPEF è versata solo a saldo nell'anno successivo a quello di riferimento, nel 2027, anno della fiscalizzazione dei trasferimenti, non vi sarebbe la cassa corrispondente alle somme fiscalizzate, pertanto la proposta normativa fornisce la copertura finanziaria in termini di saldo netto da finanziare per il 2027 attraverso la cassa prevista nei singoli capitoli per l'intero importo dei trasferimenti soppressi pari a 10.816.403,515 di euro (si allega elenco dei capitoli potenzialmente interessati alla fiscalizzazione – Commissione tecnica fabbisogni Standard). Per gli anni successivi invece la copertura è data dall'entrata in vigore a regime della norma.

RISORSE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE DA FISCALIZZARE REGIONI A STATUTO ORDINARIO			2025
Numero Capitolo	Stato di previsione/Amministrazione di competenza	Denominazione Capitolo	
2861	Ministero dell'economia e delle finanze	SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A TITOLO DI QUOTA NON SANITA' DELLA COMPARTECIPAZIONE IVA	424.000.000,00
3088	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la disabilità e Ministro per gli affari regionali e le autonomie	FONDO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	350.000.000,00
2080	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la disabilità e Ministro per gli affari regionali e le autonomie	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' (SOLO QUOTA REGIONI)	100.000.000,00
2102	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità	POLITICHE PER LA FAMIGLIA (FONDO PCM)	104.060.699,00
2119	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità	FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	28.794.000,00
2106	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per lo Sport e i Giovani	FONDO POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'	60.863.599,00
2068	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per gli affari regionali e le autonomie	FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE	206.917.485,00
2108 PG 1	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità	FONDO PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'	42.943.422,00
1710	Ministero dell'Università e della Ricerca	FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO	557.814.548,00
2043	Ministero dell'Istruzione e del Merito	SOMMA PER EROGAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO	133.000.000,00
1465	Ministero dell'Istruzione e del Merito	FONDO PER L'ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE	48.355.436,00
1270	Ministero dell'Istruzione e del Merito	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE	288.800.000,00

1527	Ministero dell'Istruzione e del Merito	FONDO UNICO PER IL WELFARE DELLO STUDENTE E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	39.700.000,00
3550	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE	617.000.000,00
3671	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI	390.925.678,00
3538	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	962.300.000,00
3553	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE	76.100.000,00
1232	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	CONTRIBUTO ALLE REGIONI PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	805.000.000,00
2230 PG 2	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE (attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato) (finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato) (finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale) L. n. 144 / 1999 art. 68	325.249.067,00
1315 PG 1	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	FONDO NAZIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (AL NETTO CONTRIBUTO VENEZIA E OSSERVATORIO TPL)	5.219.354.000,00
7637	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI ED AI CONTROLLI FUNZIONALI	8.343.960,00
7638	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997	14.162.135,00
7639 PG 1	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997	6.069.486,00
2325	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE	4.800.000,00
1386 PG 2	Ministero della Giustizia	SOMME DA TRASFERIRE A REGIONI, UNIVERSITA' E ENTI DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLA RETE VOLTA ALL'ASSISTENZA DELLE VITTIME DI REATO PER LA TUTELA SOCIALE E ASSISTENZIALE DELLE STESSE	1.700.000,00
1824	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI	150.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>10.816.403.515,00</b>

## **In subordine: 5. Proposta parzialmente ablativa: garanzia della dinamica della compartecipazione regionale IRPEF**

All'articolo 30, comma 1, lettera a) le parole “*Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*” sono soppresse.

### **Relazione**

Il presente emendamento è finalizzato a garantire la dinamicità del gettito della compartecipazione regionale all'IRPEF, sostitutiva dei trasferimenti soppressi nelle materie diverse da quelle LEP, come previsto dalla disciplina attualmente vigente del D.lgs. 68/2011 e che interessa solo il 7% dei bilanci regionali. Esso rappresenta un sostegno fondamentale per il finanziamento delle spese diverse da quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché un elemento necessario per qualificare il federalismo fiscale regionale conforme all'art. 119 cost. e (parzialmente) innovativo rispetto ai caratteri storici della finanza derivata; questi ultimi si perpetuerebbero con la discrezionale rivisitazione da parte statale dell'aliquota di compartecipazione IRPEF necessaria per il finanziamento dei trasferimenti soppressi NOLEP. Una compartecipazione ad aliquota riallineata non è ammissibile in quanto non rispetta il principio di territorialità; essa è assimilabile ad un trasferimento mascherato privo dei connotati di territorialità e autonomia di cui all'articolo 119 Cost., come anche sottolineato dalla sentenza della Corte costituzionale 192/2024 (Considerato in diritto punto 22.3).

## **6. Lettera aggiuntiva: adeguamento del fabbisogno standard delle spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni)**

All'articolo 30, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:

“d-ter) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

“Articolo 13-bis

*Adeguamento del fabbisogno standard delle spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni*

A decorrere dall'anno 2027, al fine di assicurare l'automaticità, la riduzione dei costi di negoziazione, la certezza, la programmabilità dei bilanci, la determinazione del fabbisogno standard delle spese di cui all'articolo 14, comma 1 per il complesso delle Regioni a statuto ordinario è effettuata ordinariamente con cadenza triennale, prevedendo che per il biennio successivo a quello di determinazione del fabbisogno, quest'ultimo sia fissato in misura non inferiore a quello che si ottiene applicando al fabbisogno dell'anno precedente il tasso di variazione del PIL nominale come stimato dal Documento di finanza pubblica.”.

### **Relazione**

Il presente emendamento è finalizzato a dare congruità, certezza e programmabilità ai bilanci regionali, a conferire maggiore automaticità, a ridurre la discrezionalità del lato centrale e i costi annuali di negoziazione, fissando un arco triennale in cui il fabbisogno standard per le spese concernenti i livelli essenziali delle prestazioni evolve in misura non inferiore a quella di un parametro predeterminato e sostenibile, collegato all'andamento dell'economia italiana, individuato nella variazione del PIL nominale.

## **7. Proposta sostitutiva: indicazione della compartecipazione regionale IRPEF quale oggetto di perequazione**

All'articolo 30, comma 1, lettera e), numero 5 le parole “*dell'addizionale regionale all'IRPEF*” sono sostituite dalle parole “*della compartecipazione regionale all'IRPEF*”.

### **Relazione**

Lo schema di decreto attuativo, nel revisionare il comma 7, lettera a), dell'articolo 15 del D.lgs. 68/2011, mantiene il gettito dell'addizionale regionale IRPEF quale oggetto della perequazione effettuata sulla base delle capacità fiscali, prevista nell'ambito delle spese per funzioni diverse da quelle essenziali. Tuttavia, la sostituzione dell'addizionale con la compartecipazione all'IRPEF al fine della fiscalizzazione dei trasferimenti statali alle Regioni in funzioni diverse da quelle essenziali, impone anche la sostituzione del gettito oggetto di perequazione. L'addizionale regionale IRPEF, che dopo l'introduzione della compartecipazione per la fiscalizzazione dei trasferimenti, è costituita solo dal gettito di quella vigente (aliquota di base 1,23 per cento), è infatti destinata al finanziamento delle spese per funzioni essenziali. Il presente emendamento è quindi finalizzato a correggere tale incoerenza nel caso non si preveda di introdurre una Add. all'IRPEF per sostituire i trasferimenti fiscalizzati.

## **8. Proposta ablativa: mantenimento del periodo transitorio previsto dal D.lgs. 68/2011**

L'articolo 30, comma 1, lettera e) n.7) è abrogato.

### **Relazione**

Lo schema di decreto attuativo della legge 111/2023 stabilisce un ulteriore periodo transitorio di 3 anni (2027-2029), oltre i quattro previsti dal D.lgs. 68/2011, per la convergenza dalla spesa storica ai nuovi criteri di finanziamento delle Regioni (fabbisogni standard e capacità fiscali). Il presente emendamento riporta il periodo transitorio a quello originariamente previsto dal D.lgs. 68/2011.

## **9. Proposta ablativa: mantenimento del riferimento al 2010 per la quantificazione dei trasferimenti tagliati dal D.L. 78/2010**

L'articolo 30, comma 1, lettera f) è abrogato.

### **In subordine: modifica del riferimento per la quantificazione dei trasferimenti tagliati dal D.L. 78/2010 agli anni 2011 e 2012**

All'articolo 30, comma 1, è aggiunta la lettera d-quater:

d-quater). All'art. 39 c.5 (D.Lgs.68/2011) l'anno “2010” è sostituito con “2011 e 2012”.

## **Articolo aggiuntivo - Interoperabilità delle banche dati degli enti territoriali**

1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, è istituito un Comitato di coordinamento per la razionalizzazione del sistema di rilevazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi degli enti territoriali e vengono, altresì, definiti i criteri e le modalità operative del Comitato diretti a:
  - a) razionalizzare e facilitare la circolazione delle informazioni, ivi incluso l'accesso ai dati di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 da parte degli enti territoriali, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 791 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
  - b) accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti;
  - c) identificare le norme vigenti e inattuato ed i relativi elementi impeditivi;
  - d) definire e coordinare i piani di supporto tecnico alle amministrazioni;
  - e) consentire l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti.
2. Il Comitato di cui al comma 1 si compone dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, dell'Agenzia delle entrate, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali, delle Regioni, dei concessionari della riscossione delle entrate degli enti territoriali ~~locali~~ iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID).

### **Relazione**

La norma è diretta ad attuare i principi della legge di delega di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), n. 5, e all'art. 14, comma 1, lett. d), attraverso l'istituzione di un Comitato che provvede a razionalizzare il sistema di rilevazione dei dati prevedendo strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni per accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli enti territoriali che sono rappresentati nel Comitato stesso. La norma, come già precisato, attua al contempo anche il principio di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), n. 5, che al fine di assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e agli statuti speciali per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, fa esplicito riferimento, tra gli altri, proprio allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche di dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009 che individua i tributi regionali, intendendo per tali: i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni; le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali e i tributi propri istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale.

## Allegato 1 - Trasferimenti “tagliati” dal DL 78/2010 e da ricomprendere nell’ammontare dei trasferimenti soppressi (legge 111/2023, art.2, c. 1, lett.g), punto 3 )

Tabella 1 Riduzione risorse a RSO ex art. 14, c. 2 del DL 78/2010-Totale trasferimenti

Amministr.	Cap	Descrizione	2011	2012	Decorrenza 2013
MEF	2760	Rimborso alle Regioni dei minori introiti realizzati dalle stesse per effetto della riduzione degli importi delle Tasse automobilistiche.	34.040.242	34.040.242	33.617.422
MEF	2820	Somma da assegnare alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.	5.057.859	5.057.859	4.873.417
MEF	2856	Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo	879.553.043	1.352.016.760	1.351.300.000
MEF	2857	Fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del federalismo amministrativo	5.632.892	6.333.517	6.200.000
MEF	3044	Somma da utilizzare per il sostegno all'istruzione attraverso il finanziamento alle regioni e alle PP.AA. Di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio ovvero attraverso la fruizione della borsa di studio mediante detrazione di imposta per una somma equivalente	62.053.522	62.053.522	61.899.311
MEF	7547	Fondo relativo alle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del federalismo amministrativo	1.745.162.856	1.818.058.518	1.826.500.000
MEF	7554	Contributi erariali a favore delle regioni titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto	148.000.000	0	150.000.000
LAVORO	3671	Fondo da ripartire per le politiche sociali	118.479.806	109.942.406	109.942.406
LAVORO	3892	Fondo per il diritto al lavoro dei disabili	39.274.201	39.274.201	39.274.201
LAVORO	3971	Fondo per le attivita' finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parita'	1.631.755	1.270.858	1.624.813
SALUTE	2440	Procreazione medicalmente assistita	3.020.340	3.020.340	3.020.340
SALUTE	4400	Prevenzione della cecità, per l'educazione e la riabilitazione visiva	1.146.967	1.146.967	1.146.967
SALUTE	5340	Lotta al randagismo	1.979.423	1.979.423	1.979.423
SALUTE	5399	Celiachia	270.942	270.942	270.942
SALUTE	4385 / 1	Individuazione dei centri di riferimento lattanti e sui feti deceduti	13.770	13.770	13.770
SALUTE	4385 / 3	Formazione del personale sanitario attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione	1.110.419	1.110.419	1.110.419
MIUR	1695	Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e , ecc.	53.528.445	53.155.571	55.631.354
AMBIENTE	8405	interventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualita' dell'aria	24.458.681	24.458.680	24.458.680
AMBIENTE	8433	Spese per il risanamento atmosferico ed acustico	231.629	231.629	231.629
MEF	2858	Somma da assegnare alle regioni per la corresponsione dei contributi relativi ad interventi di edilizia residenziale fruente di mutuo agevolato	373.734.735	328.581.863	279.700.000
MIT	7250 / 7241	Contributi per l'acquisto e la sostituzione di autobus, nonché per l'acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico di persone	159.900.278	159.900.278	159.900.278
MIT	7254	Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale	94.035.006	0	0
MIT	1690	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione	84.270.591	84.270.591	84.140.228
SALUTE	4380 / 4387	Trapianti e prelievo organi	3.811.596	3.811.596	3.811.597
LAVORO	7984	Spese per la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro	23.000.000	23.000.000	23.000.000
MEF/PCM	2102 / 858 / 859	Fondo per le politiche per la famiglia e Piano servizi socio educativi	91.653.359	91.653.359	91.653.359
MEF/PCM	2107 / 990	Fondo sviluppo e competitività turismo	15.543.660	15.545.107	15.545.107
MEF/PCM	2106 / 853	Fondo per le politiche giovanili	29.403.983	29.403.983	29.403.983
MEF	7464	Somma da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica	0	250.397.599	0
MEF	2862	Utilizzo residuale di quota compartecipazione regionale IVA	0	0	139.750.354
<b>Totale</b>			<b>4.000.000.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>4.500.000.000</b>

\* Fondi per l'attuazione del federalismo amministrativo (cap. 2856; 2857; 7547) - Dettaglio da:  
**Conferenza Stato - Regioni 18/11/2010 n. 207**

Tabella 1 - Trasferimenti su cui applicare le riduzioni di cui all'articolo 14, comma 2 del DL 78/2010

*Trasferimenti per l'attuazione del federalismo amministrativo (stanziamenti 2011, fonte RGS, valori in euro)*

REGIONI	TPL art. 9	TPL art. 8	Mercato lavoro	Polizia ann.va	Incentivi imprese	Protezione civile	Serv. Maregrafico	Demanio idrico
	CAP. 2856	CAP. 7547	CAP. 2856	CAPP. 2856/7547	CAPP. 2856/2857/7547	CAPP. 2856/7547	CAPP. 2856/7547	CAPP. 2856/2857
	MEF	MEF	MEF	MEF	MEF	MEF	MEF	MEF
<b>TOTALE RSO</b>	<b>1.181.107.232</b>	<b>41.879.490</b>	<b>34.972.543</b>	<b>390.529</b>	<b>674.294.792</b>	<b>6.407.770</b>	<b>6.895.394</b>	<b>2.827.074</b>

  

Energia e miniere	Trasporti	Invalidi civili	Salute umana	Opere pubbliche	Agricoltura	Viabilità	Ambiente	TOTALE L. 59/97
CAPP. 2856/2857	CAPP. 2856/2857/7547	CAPP. 2856/2857	CAPP. 2856/2857/7547	CAPP. 2856/7547	CAP. 7547	CAP. 7547	CAP. 7547	
MEF	MEF	MEF	MEF	MEF	MEF	MEF	MEF	
<b>2.128.389</b>	<b>10.350.270</b>	<b>8.491.982</b>	<b>173.956.007</b>	<b>50.679.739</b>	<b>239.669.256</b>	<b>493.374.257</b>	<b>248.984.071</b>	<b>3.176.408.795</b>

**Allegato 2 - Fondo per gli scostamenti tra gettito della compartecipazione IRPEF e trasferimenti soppressi previsto dallo schema decreto attuativo della legge di riforma fiscale 111/2023: dubbi interpretativi**

Lo schema di decreto legislativo, attuativo della legge 111/2023, in materia di “*tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale*” prevede, all’articolo 30, comma 1, l’introduzione, a decorrere dal 2027, di un **Fondo statale** al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra Stato e RSO correlate allo scostamento tra trasferimenti statali soppressi e gettito della compartecipazione regionale IRPEF. Le caratteristiche del fondo sono, sinteticamente, le seguenti:

- a. la dotazione del fondo è pari al gettito della compartecipazione IRPEF corrispondente all’ammontare dei trasferimenti soppressi, integrato di 50 milioni a decorrere dall’anno 2028;
- b. le eventuali risorse derivanti dal gettito della compartecipazione IRPEF che eccedono l’importo del fondo sono acquisite al bilancio dello Stato;
- c. i criteri di riparto del fondo (da stabilire con DPCM) devono tenere conto di forme di perequazione volte a garantire ii trasferimenti soppressi e, in via residuale, sui percorsi di perequazione e dei costi standard o, nelle more, in sede di auto coordinamento interregionale;
- d. le risorse del fondo, dopo un periodo di operatività transitoria di 3 anni, confluiscono nei fondi perequativi già previsti dall’articolo 15 del D.lgs. 68/2011.

Dalla lettura del testo dello schema di decreto sono presenti alcuni **dubbi interpretativi** circa l’applicazione del fondo di seguito presentati.

**1. Il fondo opera solo nell’ambito del finanziamento delle funzioni NOLEP o anche di quelle LEP?**

Il testo del decreto prevede l’istituzione del fondo “*al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra l’ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF*”.

La compartecipazione IRPEF è finalizzata a coprire i trasferimenti soppressi in materia LEP e NOLEP (si veda art. 30 c. 1 lett. e) dello schema che ha integrato l'art. 15 commi 1 e 4 del D.Lgs. 68/2011).

È opportuno sapere in quali quote le risorse integrative pari a 50 milioni sono destinate all'area LEP e NOLEP.

In ogni caso, l'inclusione dei trasferimenti LEP nell'operatività del fondo non pare coerente con le funzioni del fondo stesso. Nel sistema di finanziamento LEP previsto dallo schema di decreto, infatti, la compartecipazione IRPEF è una componente del finanziamento dei fabbisogni standard (assieme ad IRAP, ticket sanitari e compartecipazione IVA) e la differenza tra i fabbisogni e le relative fonti di finanziamento è garantita dal fondo perequativo verticale (Stato-Regioni). Pertanto, gli scostamenti tra gettito della compartecipazione IRPEF e i trasferimenti soppressi sono già implicitamente compensati tramite il fondo perequativo, poiché le risorse complessive (fabbisogni standard) sono sempre garantite.

Le risorse integrative del fondo, pari a 50 milioni, se utilizzate (anche in parte) nell'ambito del finanziamento LEP non rappresenterebbero un'effettiva maggiore entrata per le Regioni, bensì costituirebbero una minore spesa per lo Stato in termini di minor fondo perequativo da erogare. **Sarebbe quindi opportuno modificare lo schema di decreto, prevedendo la limitazione dell'operatività delle risorse integrative (50 milioni) all'area NOLEP.**

Roma, 30 luglio 2025